

Publicato il 18/02/2022

N. 00270/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2022, proposto da **Mosca**
Bonno rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Belluccio, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

-della nota prot. n. P-FG/L/N/2020/00020EM-SUB_2020 datata 2.9.2021,
non notificata, dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura -
UTG di Foggia e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Premesso che:

-il sig. -OMISSIS-, imprenditore agricolo, ha avanzato istanza di regolarizzazione volta alla assunzione del lavoratore extracomunitario *Maria ...*, quale bracciante agricolo innanzi allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura –UTG di Foggia;

-la pratica è stata correttamente inoltrata anche attraverso il pagamento del contributo forfettario previsto dalla legge e pari ad Euro 500,00;

-lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura – UTG di Foggia ha riscontrato la suddetta istanza con la nota oggetto di impugnazione, notificata al solo datore di lavoro. alcuna comunicazione, né preventiva né finale, l'Ufficio ha inviato al lavoratore;

-la domanda è stata respinta in quanto *“la Ditta richiedente non ha assunto/registrato n. 3 lavoratori extracomunitari autorizzati all'ingresso in Italia per lavoro stagionale con i flussi 2017, inoltre il livello di inquadramento contrattuale Area 3 Liv. E non è adeguato alle mansioni di operaio agricolo specializzato”*;

Considerato che:

-il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per chiedere l'annullamento del provvedimento deducendo le seguenti violazioni: in via preliminare: 1) della legittimazione attiva del lavoratore ricorrente; 2) violazione dell'art. 10 bis, L. 241/90 e dell'art. 5, L. 241/90; 3) Violazione dell'art. 103, d.l. 34/2020, come convertito in L. 77/2020, del d.m. 27.5.2020 e dell'art. 30 bis d.p.r. 394/99 – Difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà ed illogicità manifesta; 4) Violazione dell'art. 103, d.l. 34/2020 e dell'art. 22, d.lgs. 286/98 e dell'art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.. Difetto di istruttoria e di motivazione.

-la Prefettura di Foggia e il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;

alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022, la controversia è passata in decisione con avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.;

Ritenuto che:

-il ricorso è meritevole di accoglimento;

-l'art. 103, co. 1 del d.l. 34 del 2020 stabilisce che *“Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020;”*

-la disposizione sopra citata introduce un regime di favore nei riguardi dell'emersione dal lavoro irregolare nel territorio dello Stato italiano, al fine di scongiurare fenomeni di sfruttamento della forza lavoro costituita da cittadini extracomunitari, in un'ottica di tutela rafforzata di diritti fondamentali nel particolare periodo storico caratterizzato dalla pandemia da COVID-19;

-al cittadino extracomunitario, benchè privo del potere di dare avvio alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, va riconosciuto un interesse a impugnare il provvedimento che respinge l'istanza presentata dal datore di

lavoro, in ragione degli indiscutibili effetti pregiudizievoli che il medesimo risente nella propria sfera giuridica;

-è pertanto illegittimo il provvedimento che respinge la domanda di emersione dal lavoro irregolare se non preceduto dalla formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, da inoltrare anche al cittadino della cui regolarizzazione a fini lavorativi si discute, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990;

-deve trovare in ogni caso applicazione la norma di cui all'art. 5, co.11 bis del d.lgs. 109 del 2012, a mente del quale *“ Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo “;*

-la ratio della norma ora ricordata appare quella di contenere le conseguenze negative che il cittadino extracomunitario subisce a causa di una non diligente presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare da parte del proprio datore di lavoro;

- nel caso in esame, l'incompletezza della domanda di emersione è imputabile in via esclusiva al datore di lavoro del ricorrente atteso che lo stesso non ha assunto tre lavoratori extracomunitari autorizzati a fare ingresso in Italia per lavoro stagionale con i flussi del 2017; né ha fornito gli elementi attinenti al corretto inquadramento del ricorrente sotto il profilo mansionistico e retributivo;

Ritenuto, pertanto, che:

-è illegittimo il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare in caso di presentazione incompleta della stessa da imputare in via esclusiva al datore di lavoro, a pena di introdurre nell'ordinamento ipotesi di

responsabilità per fatto altrui da circoscrivere ai casi tassativamente previsti dalla legge, tanto più se il provvedimento non è preceduto dal preavviso di diniego notificato anche al cittadino della cui regolarizzazione lavorativa si tratta;

-alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

-le spese processuali possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

